

POR FESR 14/20 – Bando SC-UP
DOMANDE FREQUENTI

Indice

COME PRESENTARE DOMANDA 2

1.1. E' necessario che il business plan sia firmato da tutti i soci?..... 2

1.2. Per agevolare la firma del business plan da parte di tutti i soci (esempio 15 soci) è possibile far stampare l'ultima pagina del business plan 15 volte, farle firmare singolarmente ai soci, e poi raccogliere le 15 pagine tutte insieme (ognuna firmata da un solo socio)? 2

1.3. E' necessario che tutti i documenti allegati alla domanda siano sottoscritti con firma digitale?..... 2

1.4. E' necessario predisporre la relazione sintetica di cui al par. 3.1, lettera B) per ciascun investitore (ivi inclusi i piccoli investitori)? 2

AMMISSIBILITA' DEGLI INVESTITORI..... 3

2.1. Le banche sono ammesse come investitori che effettuano una operazione di aumento di capitale nella start-up innovativa?..... 3

AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE 3

3.1. E' possibile utilizzare come aumento capitale sociale, valido ai fini del calcolo del totale previsto, la conversione delle riserve dovute ad utili di anni precedenti? 3

CUMULABILITA' 4

4.1. Come va inteso il divieto di cumulo previsto al paragrafo 2.5 del Bando SC-UP per cui "L'agevolazione prevista dal presente Bando non risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese ammesse a contributo."? 4

COERENZA CON LA S3 5

5.1. Come è da intendersi e come va esplicitata la coerenza del business plan con la S3 regionale, di cui al par. 2.2.2 del Bando? 5

SPESE AMMISSIBILI 5

6.1. È possibile rendicontare eventuali soci della start up nelle spese del personale come apporto in natura? Se sì, a costo standard 30 eur/h? 5

6.2. Su che voce di spesa può essere imputato e rendicontato l'acquisto del titolo di proprietà intellettuale? 6

6.3. Su che voce di spesa può essere imputato e rendicontato l'acquisto di un software? 6

6.4. E' possibile presentare variazioni di spesa in corso d'opera? 6

COME PRESENTARE DOMANDA

1.1. E' necessario che il business plan sia firmato da tutti i soci?

Con riferimento alla seguente indicazione contenuta ai par. 2.2.1 e 3.1 del Bando:

→ ai fini della presentazione della domanda il business plan di cui al Modello 1 deve essere approvato e firmato da tutti i soci presenti nella compagine societaria della start up alla data di presentazione della domanda

si precisa che la suddetta indicazione va interpretata come segue:

→ ai fini della presentazione della domanda il business plan di cui al Modello 1 deve essere approvato e firmato dai soci presenti nella compagine societaria della start up che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale

1.2. Per agevolare la firma del business plan da parte di tutti i soci (esempio 15 soci) è possibile far stampare l'ultima pagina del business plan 15 volte, farle firmare singolarmente ai soci, e poi raccogliere le 15 pagine tutte insieme (ognuna firmata da un solo socio)?

SI. E' possibile far stampare l'ultima pagina del business plan e farla firmare singolarmente dai soci, fatto salvo che – una volta raccolte tutte le firme – dovrà essere ricomposto un unico documento pdf nel quale le pagine relative alle diverse firme dimostrino una numerazione progressiva (es. firma primo socio pag. 47, firma secondo socio pag. 48, etc.)

Si precisa che il numero massimo di 60 pagine va applicato ai soli contenuti sostanziali del business plan, ovvero è da intendersi al netto delle singole pagine finali recanti le firme dei diversi soci.

1.3. E' necessario che tutti i documenti allegati alla domanda siano sottoscritti con firma digitale?

NO. La firma digitale è obbligatoria per il solo Modulo di domanda da *uploadare* durante la procedura on-line ai sensi del par. 3.1 del Bando.

1.4. E' necessario predisporre la relazione sintetica di cui al par. 3.1, lettera B) per ciascun investitore (ivi inclusi i piccoli investitori)?

SI. Deve essere prodotta una relazione tecnica esplicativa da parte di tutti gli investitori coinvolti nell'aumento di capitale che concorre al computo delle risorse private apportate dagli investitori a corredo della domanda di contributo.

E' fatto salvo che è facoltà della start up valutare quali investitori portare "in dote" alla domanda, con possibilità ad es. di circoscrivere a un sottoinsieme degli investitori presso cui sono stati raccolti i capitali (es. escludendo quelli che hanno apportato importi minoritari nell'ambito di una campagna di raccolta diffusa).

La delibera di aumento di capitale potrà in tal senso indicare più investitori/capitali di quelli portati "in dote" alla domanda e valevoli per la determinazione, in corrispondenza, del contributo riconoscibile. Si precisa, al riguardo, che il target dello strumento non corrisponde alle operazioni di equity crowdfunding o di raccolta di capitali diffusa,

seppure queste ultime non risultino a priori escluse. Costituisce infatti presupposto del contributo non soltanto l'effettiva capacità della start up di reperire determinati capitali, ma anche l'acquisizione delle motivazioni tecniche (di natura finanziaria/industriale) che hanno convinto un determinato investitore a "credere" nell'iniziativa imprenditoriale, con logica di pari passo tra risorse pubbliche e private non solo in termini di risorse apportate ma anche di rischi sostenuti.

AMMISSIBILITA' DEGLI INVESTITORI

2.1. Le banche sono ammesse come investitori che effettuano una operazione di aumento di capitale nella start-up innovativa?

SI. Si conferma che le banche rientrano nelle tipologie di investitori ammissibili.

Indipendentemente dalla relativa tipologia giuridica, gli investitori saranno in ogni caso oggetto anche di valutazione di merito ai sensi dell'Allegato 3 al Bando (Griglia dei criteri di valutazione). Si veda ad esempio il criterio A.2.2 (*"referenze, esperienze nel campo delle operazioni di investimento e/o industriali degli investitori che effettuano l'ingresso nel capitale della start up"*).

La tipologia degli investitori individuati e dell'operazione societaria non devono compromettere il mantenimento della dimensione di piccola impresa da parte della start up beneficiaria (vedi punto 3) del par. 2.1 del Bando).

AMMISSIBILITA' DELL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE

3.1. E' possibile utilizzare come aumento capitale sociale, valido ai fini del calcolo del totale previsto, la conversione delle riserve dovute ad utili di anni precedenti?

NO la conversione delle riserve dovute ad utili di anni precedenti NON risulta conteggiabile in vista del raggiungimento della soglia minima di 150.000 di apporti privati che costituisce presupposto imprescindibile per la presentazione della domanda (e, in generale, non può concorrere al calcolo delle risorse complessivamente apportate dagli investitori a corredo della domanda, che devono configurare un apporto in denaro formalmente deciso dall'Organo Amministrativo non oltre 10 mesi prima della data di presentazione della domanda). Analogo principio va applicato nel caso di trasformazione in aumento di capitale di debiti verso soci, prestiti convertibili, etc.. La ratio dello strumento è in tal senso quella di considerare validi solo "nuovi" apporti in denaro deliberati dall'Organo Amministrativo non oltre 10 mesi prima della presentazione della domanda.

E' in ogni caso opportuno segnalare le suddette operazioni nel business plan, nella Sezione 1 al punto "precedenti tranches di investimento e/o finanziamento (ricevute dalla start up prima e indipendentemente dall'operazione di aumento di capitale oggetto della domanda)". Potrà inoltre esserne data opportuna evidenza in sede di descrizione della complessiva strategia di crescita dell'impresa.

4.1. Come va inteso il divieto di cumulo previsto al paragrafo 2.5 del Bando SC-UP per cui "L'agevolazione prevista dal presente Bando non risulta cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulle stesse spese ammesse a contributo."?

1. Limiti di cumulo rispetto all'agevolazione concessa a valere sul Bando SC-UP

In primo luogo, nell'ambito del business plan di cui al paragrafo 2.2.1 del Bando, risulta necessario distinguere tra "Progetto ad aiuto regionale" e "Progetto investitori" così come definiti al successivo paragrafo 2.2.4 per cui:

- A. il "Progetto ad aiuto regionale" è costituito dalla quota parte di attività e spese per le quali la start up richiede il contributo regionale che verrà concesso fino alla copertura del 100% delle spese sostenute tra quelle indicate al paragrafo 2.3 "Costi ammissibili";
 - B. il "Progetto investitori" è finanziato con le risorse reperite autonomamente dalla start up nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale costituente presupposto della domanda di agevolazione.
- A. Con riferimento al "Progetto ad aiuto regionale", il paragrafo 2.5 del Bando SC-UP dispone il divieto di cumulo sulle stesse spese ammissibili (individuate concretamente dalla start-up conformemente al citato paragrafo 2.3) con altre agevolazioni pubbliche costituenti o meno aiuti di Stato (ad es. bandi regionali, nazionali ed europei, ivi incluse le eventuali agevolazioni sotto forma di garanzia).
Tale divieto incorre in quanto le suddette spese sono finanziate dal Bando SC-UP con un contributo a fondo perduto fino a copertura del 100% dei costi sostenuti ritenuti ammissibili (cfr. paragrafo 2.4 "Tipologia ed entità dell'agevolazione" del Bando).
- Alla luce di quanto sopra, si precisa che la liquidità necessaria (da reperire o già disponibile) per sostenere le spese del "Progetto ad aiuto regionale" deve provenire da canali non agevolati in alcun modo (quali ad es. finanziamenti bancari, finanziamenti soci, etc.).
- B. Con riferimento alle spese del "progetto investitori" (da sostenersi con le risorse degli investitori e per le quali non sarà riconosciuto il contributo regionale) il divieto di cumulo di cui al precedente punto A NON si applica. Ne consegue che per sostenere le suddette spese, la start up potrà reperire la necessaria liquidità anche beneficiando di altre agevolazioni pubbliche costituenti o meno aiuti di Stato nei limiti delle pertinenti disposizioni.

2. Limiti di cumulo a fronte di altre agevolazione concesse (diverse dal Bando SC-UP)

Si precisa che, qualora la start up benefici o abbia beneficiato di aiuti di Stato ulteriori rispetto a quelli del Bando SC-UP (ivi incluse eventuali agevolazioni nell'ambito del "Progetto investitori" e/o di altre attività non incluse nel Business Plan presentato), la stessa è comunque soggetta ai limiti di cumulo previsti, in particolare, dall'art. 22 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" e dall'art. 8 "Cumulo" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. (di seguito RGEC) ed è onere dell'autorità concedente verificare prima di concedere l'aiuto il rispetto di tali limiti.

È pertanto necessario che la start up, nel presentare domanda sul Bando SC-UP, verifichi l'eventuale cumulo degli aiuti di Stato già ottenuti in concessione (o in procinto di esserlo prevedibilmente prima della concessione a valere sul

Bando SC-UP) a valere sull'art. 22 RGEC a far data dalla relativa iscrizione al registro delle imprese tenendo in considerazione anche altri eventuali aiuti ricevuti in concessione nella forma di sovvenzioni, compresi investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie ai sensi dell'art. 21 RGEC e/o od altre basi giuridiche (artt. 23 e 24 RGEC ad esempio) compresi i regolamenti de minimis per le suddette categorie di costo.

Il rispetto di tali limiti sarà verificato su quanto dichiarato dalla start-up nell'apposita "Dichiarazione sostitutiva sul cumulo di aiuti" da allegare alla domanda e accedendo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (cfr. paragrafo 3.3, lettera F del bando SC-UP).

COERENZA CON LA S3

5.1. Come è da intendersi e come va esplicitata la coerenza del business plan con la S3 regionale, di cui al par. 2.2.2 del Bando?

Il par. 2.2.2 richiede la coerenza del business plan con la S3 regionale, sotto il profilo dei settori di specializzazione e/o degli ambiti tecnologici relativi alle traiettorie trasversali, o comunque rispetto ad ambiti nuovi, anche di nicchia, che possano rappresentare occasioni ad alto potenziale di sviluppo.

Tale aspetto costituisce criterio di ammissibilità (v. par. 3.2 del Bando), e sarà inoltre oggetto di valutazione di merito (e, laddove necessario, di approfondimento) da parte del Comitato di valutazione (vedi criterio B.1.3 della Griglia di valutazione di cui all'Allegato 3: "mercato target, strategie e prospettive di crescita e scalabilità del business model (da ricondurre alla S3 o ad altri ambiti ad elevato potenziale)").

Si sottolinea che la coerenza con la S3 va quanto più possibile descritta e motivata nell'ambito della candidatura; qualora l'ambito di intervento del business plan non risulti direttamente collegabile agli ambiti settoriali di specializzazione della S3, andranno ad esempio evidenziati gli elementi di coerenza rispetto alle traiettorie e/o tecnologie trasversali, motivando in tal modo l'effettiva capacità di generare o inserire l'attività imprenditoriale in ambiti nuovi/di nicchia che risultino ad alto potenziale di sviluppo/crescita.

Si ricorda che la S3 è scaricabile all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/s3-strategia-specializzazione-intelligente>

SPESE AMMISSIBILI

6.1. È possibile rendicontare eventuali soci della start up nelle spese del personale come apporto in natura? Se sì, a costo standard 30 eur/h?

NO. Affinché le spese di personale relative ai soci della start up possano essere oggetto di contributo a fondo perduto (a valere sul "progetto ad aiuto regionale") deve essere esibita idonea documentazione dei costi sostenuti per

personale dipendente o contratti di lavoro autonomo parasubordinato (ovvero possono ad esempio essere rendicontati i soci assunti dalla società come dipendenti).

Gli eventuali apporti in natura non possono quindi essere rendicontati ovvero oggetto di contributo a fondo perduto. Tali apporti in natura possono tuttavia essere previsti nel “progetto investitori” (Sezione 3.4 del Modello 1/Business plan), concorrendo alla determinazione del complessivo programma di investimento.

Si precisa infine che tutte le tipologie di voci di spesa di cui al par. 2.3 del Bando devono essere calcolate e rendicontate a costi reali e non standard.

6.2. Su che voce di spesa può essere imputato e rendicontato l'acquisto del titolo di proprietà intellettuale?

L'acquisto di brevetti è ammissibile nella voce “consulenze”.

6.3. Su che voce di spesa può essere imputato e rendicontato l'acquisto di un software?

Così come previsto dal Bando l'acquisto di software rientra nella voce:

“acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, da rendicontare come indicato alla voce “Spese per acquisto di macchinari ed attrezzature o per fornitura di componenti nell'ambito dei progetti di investimento” della “Guida unica”.

Si precisa che per lo specifico Bando in oggetto l'acquisto di HW e SW è in toto equiparabile all'acquisto di macchinari e attrezzature e pertanto segue le medesime modalità di rendicontazione.

6.4. E' possibile presentare variazioni di spesa in corso d'opera?

SI. Nel caso in cui, in corso d'opera, alcune spese subiscano delle variazioni (es. spostamento in una diversa voce di spesa), tali modifiche potranno essere ammissibili previa richiesta di autorizzazione a Finpiemonte e, naturalmente, fatto salvo il rispetto delle condizioni (es. NO consulenze “ordinarie”) e delle soglie massime di spesa di cui al par. 2.3 del Bando, le valutazioni di merito che saranno effettuate dal Comitato di Valutazione e l'impossibilità di elevare il contributo originariamente concesso.